Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 2 marzo 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 2 MARZO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974 (dalla serie 1ª/1974 alla serie 31ª/1974), emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella OTTAVA estrazione eseguita l'8 febbraio 1973; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estrazione.

(670)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1972, n. **1034**.

Autorizzazione all'Automobile club di Pistoia ad acquistare un immobile.

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Pistoia viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Renato Galligani, per il prezzo di L. 6.800.000, l'appezzamento di terreno sito in Monsummano Terme, esteso per una superficie complessiva di mq. 700, individuato nel catasto terreni alla partita 1998, foglio 8, porzione dei mappali 808 e 812.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1973.

Composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, concernente la costituzione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Considerato che occorre procedere, per compiuto triennio, alla rinnovazione del predetto consiglio superiore;

Viste le designazioni prescritte dall'art. 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio superiore dell'aviazione civile è così composto:

Stagni prof. ing. Ernesto, presidente;
Moci gen. S.A. Paolo, direttore generale dell'aviazione civile;
Laschena dott. Renato, consigliere di Stato;
Gentile avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato;
Puccioni dott. Dino, consigliere d'ambasciata del Ministero degli affari esteri;
Pace dott. Pasquale, ispettore compartimentale delle tasse e imposte indirette del Ministero delle finanze;
Castagnoli dott. Pietro, ispettore generale capo del Ministero del tesoro;
Faggioni dott. ing. Loris, presidente della 5ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Caruso dott. Angelo, direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
Gambelli dott. Enrico, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Accorinti dott. Domenico, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Fauci dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
Graziano prof. Felice, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Cappabianca dott. Enzo, direttore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Martinez dott. Michele, ispettore generale addetto al comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;
Staffieri comandante Giulio, esperto designato dall'Associazione nazionale piloti aviazione civile;
Tomasino dott. prof. Salvatore, esperto;
Gabriele prof. dott. Mariano, esperto;
Sartogo avv. Danilo, esperto;
Rinaldi Baccelli avv. Guido, esperto;
Pucci dott. Emilio, esperto;
Andalò gen. D.A. Egisto, del Ministero della difesa;
Salvatore gen. B.A. Luigi, del Ministero della difesa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1973

LEONE

BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1973
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 31

(3303)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1972.

Approvazione del modello di licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, che detta norme sulla navigazione da diporto;

Decreta:

E' approvato il modello di licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1972

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

(Copertina) (Formato mm 123×173)

LICENZA DI ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE

Imbarcazioni da diporto

Copertina di plastica di colore azzurro; in alto, a sinistra, banda trasversale tricolore.

(Facciata interna della copertina)

AVVERTENZE

La presente licenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 149, 155 e 169 del **codice della navigazione**, costituisce documento di bordo che abilita alla navigazione e **conferisce alla imbarcazione** il diritto d'inalberare la bandiera italiana

La presente licenza deve essere tenuta a bordo, in originale o in copia fotostatica **autenticata**, ed esibita ad ogni richiesta da parte dei competenti organi di **controllo.**

Deve essere sottoposta entro il 30 marzo di ogni biennio al visto di convalida **presso l'ufficio d'iscrizione** dell'imbarcazione **e** deve essere rinnovata in **caso di modifica della stazza**, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero, del tipo e delle **caratteristiche** principali dello scafo o dell'apparato di propulsione

(Prima pagina)
Numero progressivo della tiratura 000 000

Mod.
D. M

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

LICENZA DI ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Imbarcazione (1) . . . .

Sigla e numero d'iscrizione . . . .

Nome (2) . . . .

Nominativo internazionale (2) . . . .

Ufficio d'iscrizione . . . .

(1) A vela; a vela con motore ausiliario; a motore.
(2) Eventuale.

Il (1)

Vista la legge 11 febbraio 1971, n 50 e le relative norme di attuazione;

Visto l'esito favorevole della visita per l'accertamento della idoneità alla navigazione;

ABILITA

l'imbarcazione (2)
contraddistinta con la sigla ed il numero
denominata . .
iscritta nel registro delle imbarcazioni da diporto tenuto dall'ufficio
. . . .

a navigare, A SCOPO DI DIPORTO, in acque marittime entro/oltre miglia dalla costa ed in acque interne

Data . . . . . .

Marca da bollo

Timbre dell'Ufficio

(4)

(1) Il comandante del porto o il capo dell'ufficio provinciale della M C T C
(2) A vela; a vela con motore ausiliario; a motore.
(3) Ufficio che rilascia la licenza.
(4) Capo dell'ufficio che rilascia la licenza

CARATTERISTICHE DELL'IMBARCAZIONE

Tipo (1) . . . . . Anno di costruzione . .

Costruttore .

Materiale di costruzione .

Pontatura . . . . . Lunghezza f t m .

Larghezza f f: m. . . . . Larghezza f f dello specchio

di poppa: m. . . . Puntale m .

Stazza lorda: tonn . . Dislocamento (2) tonn . . .

Comando del timone .

APPARATO MOTORE

Inamovibile

Numero dei motori . . Tipo (3)

Costruttore . . . Modello . . .

Numero di matricola . . Anno di fabbricazione

Tempi . . Cilindri . Alesaggio Corsa .

Numero dei giri . . . Poetnza massima di esercizio **CV** . .

Potenza fiscale: CV . Peso de motor . .: . . . .

Ubicazione del serbatoio del combustibile .

Amovibile

Potenza massima di esercizio del motore amovibile da **applicare** CV . .

Peso massimo: kg . . . .

AVVERTENZA: Nel caso d'impiego di motore amovibile la presente **licenza è** valida **per** la navigazione a motore soltanto se accompagnata dal certificato **per** l'uso **del motore.**

---

(1) **A** vela; a vela con motore ausiliario; a motore

(2) **Per** la navigazione nei bacini svizzeri del Lago Maggiore e di Lugano

(3) **A** benzina o a gasolio; fuoribordo - entrofuoribordo - entrobordo

PROPULSIONE VELICA

Numero degli alberi . . . Superficie velica (1) mq

INSTALLAZIONI DI BORDO E DOTAZIONI DI SICUREZZA

Mezzi di **esaurimento**

Ventilazione motore

Mezzi di salvataggio

Mezzi di **segnalazione**

Radar

Impianto ricetrasmittente (2)

AVVERTENZA: E' fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni di sicurezza previste **dalla legge** 5 giugno 1962, n. 616 e dal relativo regolamento

NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI L'EQUIPAGGIO E LORO QUALIFICA

NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE TRASPORTABILI COMPRESO L'EQUIPAGGIO

---

(1) **Vela** di **normale** navigazione + fiocco « genoa ».

(2) **Obbligo** d'installazione dell'impianto ricetrasmittente se la stazza lorda è **superiore a** 25 tonn e limitatamente alla navigazione in acque marittime (art. 49, legge 11 febbraio 1971, n. 50).

VISITE PERIODICHE QUINQUENNALI

VISITE OCCASIONALI

AUTORIZZAZIONE A RECARSI ALL'ESTERO

(Terza facciata della copertina)

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

(*Omissis*).

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Emissione di speciali « certificati di credito 5,50 % - 1973-1983 » per L. 53.269.410.041, ai sensi del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 28, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, con cui il fondo stesso, costituito presso l'Istituto mobiliare italiano a norma dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è stato elevato da lire 100 miliardi a lire 50 miliardi.

Visto l'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 428, con cui, per la copertura della spesa di lire 50 miliardi derivante dall'art. 1 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere, negli anni 1971 e 1972, e secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 50 miliardi;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, richiamato dall'art. 2 del succitato decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che, a valere sulla suddetta autorizzazione legislativa, si debba procedere, ora, all'emissione dei predetti certificati di credito per un importo in valore nominale che consenta di conseguire un ricavo netto intorno a lire 50 miliardi da destinare al finanziamento della spesa di cui all'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 428;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, l'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1983, per un importo in valore nominale di lire 53.269.410.041 (cinquantatremiliardiduecentosessantanovemilioniquattrocentodiecimilaquarantuno) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione:

lire 95,50 per ogni cento lire di capitale nominale meno i dietimi di interesse da detrarre dal netto ricavo dei certificati;

tasso di interesse annuo:

5,50% pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari, fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 52 serie da lire 1 miliardo ciascuna ed una serie da lire 1.269.410.041. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva; alla serie da lire 1.269.410.041 è assegnato il n. 1.

E' annesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, sopracennato, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, ed in conseguenza i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1973 e l'ultima il 1° luglio 1983.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole d'interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, numero 80, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1974 e l'ultima il 1° luglio 1983, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 15 maggio di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1974 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Nella prima estrazione si considera come estratta la serie n. 1 da lire

1.269.410.041. All'estrazione a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi. Il primo rimborso avverrà il 1° luglio 1974 e l'ultimo il 1° luglio 1983.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia una vignetta rappresentante un laboratorio scientifico e sullo sfondo delle macchine industriali, mentre in alto è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA » « DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N. 428, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 588 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50 % - 1973-1983 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro del tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino gli estremi del provvedimento legislativo che autorizza l'emissione dei certificati e del presente decreto ministeriale, nonchè il valore nominale del titolo, la durata del certificato, il tasso di interesse, l'importo della cedola con la rispettiva data di pagamento, il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato; negli angoli a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende « DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N. 428, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 588 » « CERTIFICATI DI CREDITO 5,50 % - 1973-1983 », l'importo ed il numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo sono collocati 21 compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO O DI TRAMUTAMENTO ».

La carta filigranata è colorata in grigio lavagna da 50 milioni, in viola malva per i tagli da 10 milioni e in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati di credito sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che saranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; a partire dall'anno finanziario 1973 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1974 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1972
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 167

Piano di ammortamento dei certificati speciali di credito emessi, ai sensi del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, per l'importo nominale di L. 53.269.410.041, al tasso d'interesse del 5,50 % annuo, rimborsabili in dieci anni.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1973	1.464.908.776	—	53.269.410.041
1-1-1974	1.464.908.776	—	53.269.410.041
1-7-1974	1.464.908.776	6.269.410.041	47.000.000.000
1-1-1975	1.292.500.000	—	47.000.000.000
1-7-1975	1.292.500.000	6.000.000.000	41.000.000.000
1-1-1976	1.127.500.000	—	41.000.000.000
1-7-1976	1.127.500.000	6.000.000.000	35.000.000.000
1-1-1977	962.500.000	—	35.000.000.000
1-7-1977	962.500.000	5.000.000.000	30.000.000.000
1-1-1978	825.000.000	—	30.000.000.000
1-7-1978	825.000.000	5.000.000.000	25.000.000.000
1-1-1979	687.500.000	—	25.000.000.000
1-7-1979	687.500.000	5.000.000.000	20.000.000.000
1-1-1980	550.000.000	—	20.000.000.000
1-7-1980	550.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000
1-1-1981	412.500.000	—	15.000.000.000
1-7-1981	412.500.000	5.000.000.000	10.000.000.000
1-1-1982	275.000.000	—	10.000.000.000
1-7-1982	275.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
1-1-1983	137.500.000	—	5.000.000.000
1-7-1983	137.500.000	5.000.000.000	—
	16.934.726.328	53.269.410.041	

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1973.

Modifica dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e modificato con successivi decreti 18 luglio 1962, 11 marzo 1968, 3 gennaio 1969 e 16 marzo 1971;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna nei giorni 26 e 27 aprile e 5 ottobre 1971 in ordine alle modificazioni degli articoli 3, 4, 5, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33 e 34 del predetto statuto;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Si approvano le modificazioni degli articoli 3, 4, 5, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33 e 34 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni dello statuto del Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari

Art. 3. — Il patrimonio del Banco di Sardegna è costituito:

1) dal fondo di dotazione di L. 7 miliardi, costituito dai fondi di dotazione dei soppressi Banco di Sardegna e sezione autonoma per il credito industriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, dal patrimonio del soppresso Istituto di credito agrario per la Sardegna di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè dagli apporti statali di cui alle leggi 31 gennaio 1968, n. 50 e 21 giugno 1971, n. 506;

2) dal fondo di riserva ordinario;

3) dai fondi di riserva straordinari e speciali, costituiti con deliberazione del consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge, eccettuato il fondo di riserva speciale previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 31 gennaio 1968, n. 50.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato da eventuali conferimenti dello Stato, della regione autonoma della Sardegna, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna e di altri enti pubblici.

Art. 4. — Il Banco di Sardegna compie tutte le normali operazioni di banca ed altresì quelle previste da leggi speciali o da particolari disposizioni dell'organo di vigilanza.

In particolare il Banco compie le seguenti:

I. — *Operazioni passive*:

1) riceve, in valuta nazionale ed estera, depositi a risparmio e in conto corrente, liberi e vincolati, nominativi e al portatore, anche contro rilascio di assegni a copertura garantita: riceve pure depositi a piccolo risparmio speciale, con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia ed entro il limite complessivo di 1/10 dell'ammontare di tutti i depositi raccolti dall'istituto;

2) emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

3) emette:

a) assegni circolari;

b) lettere di credito semplici o circolari;

c) altri titoli all'ordine e al portatore ammessi da leggi speciali;

4) apre conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale, nonchè in valuta estera, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

5) è autorizzato inoltre alla raccolta del risparmio a medio termine sotto forma di buoni fruttiferi, o in altra forma consentita, in corrispondenza e fino alla concorrenza:

a) delle operazioni di credito agrario di miglioramento a medio e a lungo termine consentite all'istituto dalle disposizioni di legge vigenti in materia;

b) delle operazioni di mutuo ad enti pubblici e ad enti morali, fermo che la raccolta stessa dovrà avvenire con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

6) il Banco di Sardegna può anche:

a) riscontare il proprio portafoglio;

b) contrarre anticipazioni e riporti su titoli di proprietà;

c) rilasciare accettazioni cambiarie dirette.

Il Banco compie altresì, oltre a quelle di cui agli articoli 6 e 8, le seguenti

II. — *Operazioni attive*:

1) sconta:

a) cambiali, assegni bancari ed altri effetti di commercio, buoni del Tesoro, cedole di titoli o semestralità di rendita di titoli sui quali l'istituto può accordare anticipazioni;

b) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri;

c) annualità dovute dallo Stato, dalla regione autonoma della Sardegna, da provincie, comuni, consorzi e da altri enti pubblici;

d) note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi, ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti, ed anche di pagamenti interni o internazionali;

e) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2) accorda:

a) anticipazioni e riporti su titoli appartenenti alle categorie di cui al successivo paragrafo 10;

b) anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;

c) anticipazioni su pegno di merci e manufatti in genere, ed in ispecie merci che rappresentino produzioni ed esportazioni tipiche della Sardegna, e titoli, merci e valori indicati in leggi speciali;

d) sovvenzioni per acquisto di macchinari, con garanzia sui macchinari stessi, ai sensi dell'art. 2762 del codice civile, come di altre particolari disposizioni legislative in materia;

3) deposita somme in conto corrente libero o vincolato, in valuta nazionale od estera, presso il Tesoro dello Stato e lo istituto di emissione, o presso banche italiane od estere, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

4) consente aperture di credito semplici o documentate, utilizzabili in Italia o all'estero;

5) accorda ad istituti, enti pubblici e morali, aziende di credito, società e imprese individuali, commerciali o industriali, e a privati, crediti in conto corrente ed altre facilitazioni di credito, anche contro garanzie, di durata non superiore ad un anno, o eccezionalmente anche di durata superiore ad un anno, in questo caso però previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

6) concede:

a) mutui alla Regione autonoma della Sardegna, di durata non superiore ai 10 anni, la cui assunzione sia autorizzata da leggi regionali, e le cui rate di ammortamento per capitale ed interessi, ai sensi delle stesse leggi autorizzative, trovino capienza in entrate ordinarie e vengano imputate su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali: i mutui medesimi potranno anche essere assistiti da garanzia fideiussoria di enti pubblici o istituti di credito;

b) mutui ad enti pubblici e ad enti morali con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti, o con altre valide garanzie reali, da estinguere con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai quindici anni;

7) accorda ad istituti, enti, società e imprese individuali, commerciali o industriali, e a privati, mutui e sovvenzioni cambiarie o anche di conto corrente, garantiti da ipoteca, come pure da cessione o pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso pubbliche amministrazioni in genere, come infine da altre valide garanzie reali; i mutui dovranno essere estinti con ammortamento graduale in un tempo non superiore ai dieci anni, mentre le sovvenzioni dovranno essere estinte in un tempo non superiore ai cinque anni;

8) concede mutui contro cessione di quote di stipendio ai dipendenti del Banco, dello Stato, della regione autonoma della Sardegna e di altri enti pubblici, con l'assicurazione sulla vita e sui rischi di impiego o con le altre cautele stabilite dal comitato esecutivo;

9) risconta ad istituti ed enti di credito di carattere regionale, effetti cambiari relativi ad operazioni di durata non superiore ai cinque anni compiute a favore di piccole e medie imprese dell'isola, anche con fondi regionali; effettua inoltre ai detti istituti ed enti finanziamenti contro cessione in garanzia di analoghi crediti non comportanti rilascio di effetti cambiari.

Gli impieghi in operazioni di cui ai numeri 6), 7) e 9), come in altre operazioni, anche di credito speciale, aventi una durata maggiore di 5 anni, salvo quelle effettuate con fondi e assegnazioni del Tesoro, della Regione sarda e di enti pubblici in genere, e fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 34 della legge 11 aprile 1953, n. 298, non possono superare complessivamente i 3/10 delle attività amministrate (depositi e fondi patrimoniali): eccezionalmente tale limite potrà essere derogato con l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza;

10) acquista, sia per investimento che per negoziazione, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie, obbligazioni ad esse parificate od assimilate, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, altri titoli emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse; obbligazioni emesse da società industriali, commerciali ed agricole di prim'ordine, nazionali ed estere, quotate in borsa e di largo mercato, ed inoltre, nella misura occorrente per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali ed agricole, nazionali ed estere, di primaria importanza, quotate in borsa;

11) acquista immobili per le proprie necessità funzionali o per alloggi ed opere sociali a favore del proprio personale, o, in quanto necessario, per il recupero di crediti;

12) assume partecipazioni in enti economici promossi o creati dallo Stato, dalla regione autonoma della Sardegna, da enti pubblici; in consorzi di carattere finanziario ed in società industriali, commerciali ed agricole che perseguano fini sociali e di pubblico interesse, nonchè in enti e società che perseguano gli stessi scopi dell'istituto: tali partecipazioni non possono superare 1/4 dei fondi patrimoniali dell'istituto salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza.

Art. 5. — Oltre alle operazioni di cui al precedente articolo, il Banco di Sardegna può compiere, con l'osservanza delle norme vigenti, le seguenti:

1) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2) curare l'incasso e l'accettazione di cambiali ed assegni bancari;

3) curare l'incasso di titoli, di cedole, di fatture di documenti rappresentativi di merci e di crediti e compiere ogni altra operazione di commissione in affari di banca;

4) assumere servizi di ricevitoria, esattoria e tesoreria nell'interesse di provincie e comuni; assumere servizi di tesoreria nell'interesse della regione autonoma della Sardegna, nonchè servizi di tesoreria e cassa, come di esazione e riscossione per conto di enti morali, società, consorzi e associazioni che perseguano fini di utilità generale e pubblica; ed infine per conto di altri enti e di privati;

5) assumere l'esercizio diretto di magazzini generali e fiduciari;

6) prestare cauzioni, garanzie, avalli e fideiussioni nello interesse di terzi, per un tempo che non potrà in nessun caso eccedere i 10 anni, o entro quel termine che dovesse essere stabilito da particolari disposizioni dell'organo di vigilanza, salve in ogni caso le prescritte autorizzazioni dello stesso organo di vigilanza; assumere altresì mandati di credito;

7) accettare depositi a custodia ed in amministrazione di titoli e valori;

8) cedere in locazione cassette di sicurezza;

9) raccogliere sottoscrizioni a prestiti pubblici, nonchè di azioni ed obbligazioni, la cui emissione sia stata debitamente autorizzata, e partecipare a sindacati di collocamento, costituiti nei modi di legge;

10) comprare e vendere titoli pubblici e privati italiani per conto della clientela o di corrispondenti; vendere titoli di sua proprietà;

11) pagare per conto di terzi interessi su titoli, cedole, dividendi, titoli estratti;

12) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito italiani ed esteri;

13) compiere operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti e con le prescritte autorizzazioni;

14) gestire servizi per viaggiatori;

15) assumere incarichi e compiere, all'interno e all'estero, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza e con l'osservanza, ove occorra, delle norme valutarie vigenti, anche altre categorie di operazioni non espressamente previste dallo Statuto, purchè rispondenti ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dello statuto medesimo.

Art. 16. — Rientra nelle normali attribuzioni del consiglio di amministrazione:

1) sovraintendere agli indirizzi generali dell'attività del Banco; deliberare i provvedimenti per promuovere e diffondere lo spirito del risparmio e della previdenza;

2) deliberare sulle proposte di modifica allo statuto;

3) designare all'inizio di ogni esercizio, secondo un regolare ordine di rotazione, due dei propri componenti a far parte del comitato esecutivo, e due altri a far parte del comitato speciale per il credito agrario;

4) istituire, quando ne ravvisi la necessità, comitati tecnici o commissioni speciali di qualsiasi natura, nominandone i membri e determinandone i poteri e le attribuzioni;

5) stabilire l'emolumento dei sindaci, e deliberare sulla eventuale corresponsione ai membri del consiglio di amministrazione dell'indennità di rappresentanza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 ed ai sindaci medesimi della speciale indennità aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 32; determinare la misura delle medaglie di presenza da corrispondere per ogni seduta ai partecipanti alle riunioni del comitato esecutivo, del comitato speciale per il credito agrario e dei comitati e commissioni di cui al precedente par. 4; determinare inoltre la misura dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno dovuti per la partecipazione a riunioni in località diverse da quelle di residenza, e per le missioni in genere dei componenti degli organi amministrativi, del collegio sindacale e dei comitati e commissioni speciali;

6) determinare per la direzione generale, gli uffici di rappresentanza, le dipendenze e gli uffici di corrispondenza le norme per la disciplina e l'uso della firma in nome del Banco, di cui all'art. 34;

7) deliberare sulle norme inerenti allo stato giuridico ed economico del personale e sulla composizione degli organici del personale stesso, nonchè sulle loro modificazioni;

8) determinare le direttive di massima per le assunzioni, fermo che le assunzioni del personale impiegatizio, salve le eccezioni di cui all'art. 22 n. 5, ed all'art. 28 n. 6, parte seconda, dovranno avvenire per concorso pubblico; deliberare, su proposta del direttore generale: l'assunzione, la promozione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di grado superiore a quello di vice direttore; la risoluzione, per qualunque causa che non sia quella delle dimissioni, o del licenziamento per motivi disciplinari nei casi in cui sia applicabile, o infine del raggiungimento dei limiti di età previsti dalle vigenti norme in relazione ad un trattamento pensionario di legge od equivalente;

9) adottare nei confronti del personale i provvedimenti disciplinari di licenziamento;

10) deliberare l'istituzione, la trasformazione e la chiusura in conformità alle vigenti disposizioni degli uffici di rappresentanza, delle sedi, filiali, agenzie, sportelli stagionali e degli uffici di corrispondenza;

11) approvare l'ordinamento e determinare le attribuzioni degli uffici e servizi centrali, degli uffici di rappresentanza, delle sedi, filiali, agenzie, sportelli stagionali e degli uffici di corrispondenza, ed inoltre deliberare la classificazione delle dette sedi, filiali, agenzie e sportelli;

12) deliberare sulle norme regolamentari per le operazioni e i servizi dell'istituto, salvo quanto previsto dall'art. 28, n. 2; determinare gli indirizzi in materia di condizioni da applicare alle stesse operazioni e servizi;

13) fissare per le operazioni comportanti rischi per il Banco i limiti della competenza deliberativa del comitato esecutivo, del comitato speciale per il credito agrario per la rispettiva materia, e del direttore generale, nonchè, su proposta dello stesso direttore generale, dei direttori degli uffici centrali e dei direttori delle sedi e filiali con propria deliberazione, il consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore generale, i direttori degli uffici centrali e i direttori delle sedi e filiali ad operare, in caso di necessità e di urgenza, oltre le rispettive competenze, stabilendo i necessari limiti: delle decisioni adottate sarà riferito al più presto all'organo competente, in rapporto ai relativi poteri;

14) deliberare sull'assunzione delle partecipazioni di cui allo art. 4/II n. 12;

15) deliberare sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute di immobili;

16) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo per la eliminazione dalle scritture di crediti inesigibili;

17) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo e, per la rispettiva materia, del comitato speciale per il credito agrario, e del direttore generale per cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità;

18) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo e, per la rispettiva materia, del comitato speciale per il credito agrario, e del direttore generale per cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi e per cancellazioni di trascrizioni a favore del Banco, nonchè per surrogazioni a favore di terzi, e per ogni altro analogo atto e formalità conseguenti, quando i crediti risultino tutt'ora in essere;

19) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo, del presidente, del direttore generale, dei direttori degli uffici e servizi centrali e dei direttori delle sedi, filiali e agenzie per le spese;

20) stabilire ogni anno i criteri da seguire nelle erogazioni di cui all'art. 36, n. 2, determinando i limiti di competenza del comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale;

21) deliberare l'assunzione dei servizi di ricevitoria, esattoria e tesoreria di enti pubblici e di enti morali;

22) nominare i rappresentanti del Banco presso altri enti;

23) esaminare e approvare il bilancio ed il rendiconto economico dell'istituto; approvare il riparto degli utili;

24) nominare, su proposta del direttore generale, un vice direttore generale, determinandone le attribuzioni: il vice direttore generale può essere designato ad assumere l'ufficio di segretario del consiglio di amministrazione e dei comitati ai sensi dell'art. 25; il consiglio di amministrazione può inoltre, su proposta del direttore generale, nominare un secondo vice direttore generale: in questo caso, il consiglio di amministrazione, nel determinare le attribuzioni dei due vice direttori generali, potrà destinare uno di loro presso la sede leagle o comunque fuori della sede amministrativa, per l'adempimento di speciali compiti;

25) nominare, su designazione del direttore generale, i direttori centrali, i quali sono preposti a più uffici e servizi centrali;

26) deliberare su quant'altro sia demandato dallo statuto e da leggi speciali alla sua competenza, come su quanto esso consiglio abbia riservato al proprio esame, o gli venga sottoposto dal comitato esecutivo, dal comitato speciale per il credito agrario, dal presidente e dal direttore generale.

Le deliberazioni adottate dal comitato esecutivo, dal comitato speciale per il credito agrario, dal presidente e dal direttore generale per delega avuta, in via permanente o transitoria, dal consiglio di amministrazione, devono essere portate a conoscenza del consiglio medesimo nella sua prima adunanza.

Art. 22. — Rientra nelle normali attribuzioni del comitato esecutivo:

1) esprimere il proprio parere sulle questioni da sottoporre al consiglio di amministrazione, per le quali abbia ricevuto richiesta dal presidente o dal direttore generale;

2) deliberare in ordine al progetto di bilancio predisposto dal direttore generale, ed alle proposte di riparto degli utili, da presentare al consiglio di amministrazione;

3) deliberare, salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 2, in ordine alle convenzioni per il compimento delle speciali forme di credito che siano demandate al Banco dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici; autorizzare l'eventuale costituzione delle relative gestioni contabili separate;

4) deliberare, salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 3, in ordine alle operazioni comportanti rischi per il Banco, nei limiti della propria competenza;

5) provvedere, su proposta del direttore generale, per le singole assunzioni di impiegati con grado e di funzionari, fino al grado di vice direttore compreso, provenienti da altri istituti e aziende di credito o con titolo di specializzazione, in conformità alle direttive del consiglio di amministrazione;

6) deliberare, su proposta del direttore generale, la risoluzione del rapporto di lavoro del personale fino al grado di vice direttore compreso, per qualunque causa che non sia quella delle dimissioni o del licenziamento per motivi disciplinari, o del raggiungimento dei limiti di età previsti dalle vigenti norme in relazione ad un trattamento pensionario di legge od equivalente;

7) adottare, su proposta del direttore generale, i provvedimenti di avanzamento per il personale fino al grado di vice direttore compreso;

8) adottare nei confronti del personale, su proposta del direttore generale, i provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione dal servizio e dal trattamento economico;

9) accordare al personale, per giustificati motivi di famiglia o per gravi motivi di indole privata, periodi di congedo di durata superiore ad 1 mese, determinando se, per quale tempo ed in quale misura debba essere corrisposto il trattamento economico;

10) provvedere, su proposta del direttore generale, alla destinazione e al trasferimento dei direttori degli uffici e servizi centrali e degli uffici di rappresentanza e dei direttori delle sedi e filiali;

11) conferire, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 34, la facoltà di firma in nome del Banco ai direttori degli uffici e servizi centrali per la direzione generale, ai direttori degli uffici di rappresentanza, nonchè ai direttori delle sedi e filiali;

12) deferire ad arbitri, anche amichevoli compositori, la definizione di speciali questioni;

13) autorizzare la eliminazione dalle scritture di crediti inesigibili, nei limiti della propria competenza;

14) deliberare l'adesione ai concordati preventivi e fallimentari e alle amministrazioni controllate, senza limiti di valore; autorizzare, nei limiti della propria competenza e salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 6, cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità;

15) autorizzare, nei limiti della propria competenza e salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 7, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi e cancellazioni di trascrizioni a favore del Banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro analogo atto e formalità conseguente, quando i crediti risultino tutt'ora in essere, esonerando da responsabilità i competenti uffici pubblici;

16) deliberare, nei limiti della propria competenza, le spese e le erogazioni di cui all'art. 36, n. 2.

Art. 23. — Il comitato speciale per il credito agrario è composto:

dal presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

dal vice presidente;

da due membri scelti all'inizio di ogni esercizio dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti ai sensi dello art. 16, n. 3;

dal direttore generale.

Il comitato speciale può essere integrato da membri esterni, per le trattazioni inerenti a particolari categorie di operazioni, e limitatamente ad esse, in conformità alle norme che le regolano.

Rientra nelle attribuzioni del comitato speciale:

1) esprimere il proprio parere sulle questioni da sottoporre al consiglio di amministrazione, per le quali abbia ricevuto richiesta dal presidente o dal direttore generale;

2) deliberare in ordine alle convenzioni per il compimento delle speciali operazioni di credito agrario che siano demandate al Banco dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici; autorizzare la eventuale costituzione delle relative gestioni contabili separate;

3) deliberare in ordine alle operazioni di credito agrario, nei limiti della propria competenza;

4) adottare tutti i provvedimenti demandati al Banco dalle norme legislative e regolamentari sul credito agrario, o ad esso delegati dal competente organo di vigilanza, in ordine agli enti intermediari del credito agrario ed in ispecie alle casse comunali di credito agrario;

5) deliberare annualmente il fido massimo di cui ogni cassa comunale di credito agrario ed ente intermediario potrà fruire per le operazioni di cui all'art. 6, lettera *b*);

6) autorizzare, nei limiti della propria competenza, cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità, per le operazioni di credito agrario;

7) autorizzare, per le operazioni di credito agrario e nei limiti della propria competenza, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi e cancellazioni di trascrizioni a favore del Banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro analogo atto e formalità conseguente, quando i crediti risultino tutt'ora in essere, esonerando da responsabilità i competenti uffici pubblici.

Il comitato speciale tiene le sue adunanze normalmente in prosecuzione di quelle del comitato esecutivo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. I verbali delle sedute del comitato speciale per il credito agrario devono essere inviati in copia all'organo di vigilanza ai sensi delle vigenti norme regolamentari sulla materia.

In quanto applicabili, valgono per il comitato speciale le norme che disciplinano il funzionamento del comitato esecutivo, di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21.

Art. 27. — Il direttore generale sovraintende a tutti i servizi, compie gli atti non espressamente riservati agli organi amministrativi e dispone per la esecuzione delle deliberazioni da detti organi adottate. Egli è responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funzionamento dell'istituto. Il direttore generale ha la firma in nome del Banco per tutti gli atti inerenti alle sue funzioni.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e con voto deliberativo alle riunioni del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario, dei comitati tecnici e delle commissioni speciali di cui all'art. 16, n. 4.

E' in facoltà del direttore generale di domandare l'iscrizione nell'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario di argomenti sui quali ritenga opportuno che i detti organi si pronunzino.

Spetta al direttore generale di proporre al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo le operazioni comportanti rischi per il Banco di competenza dei detti organi, nonchè i provvedimenti riflettenti il personale di competenza degli organi medesimi. Spetta anche al direttore generale di proporre al comitato speciale le operazioni di credito agrario di sua competenza.

E' infine compito del direttore generale predisporre il progetto di bilancio annuale, nonchè le proposte per il riparto degli utili.

I vice direttori generali e i direttori centrali coadiuvano e assistono il direttore generale e rispondono a lui della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, delle norme emanate dalla vigilanza bancaria, dello statuto, delle norme regolamentari, come anche della osservanza e della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'istituto.

Art. 28. — Rientra nelle normali attribuzioni del direttore generale:

1) proporre al presidente, al comitato esecutivo, al comitato speciale per il credito agrario ed al consiglio di amministrazione gli atti e i provvedimenti di rispettiva competenza i quali ne abbia facoltà ai sensi del presente statuto e delle norme regolamentari;

2) emanare la direttive e le conseguenti istruzioni per il funzionamento dei diversi servizi;

3) disporre le operazioni di cui all'art. 4/I, n. 6 *a*) e *b*);

4) disporre le operazioni di cui all'art. 4/II, n. 3 e n. 10;

5) deliberare le operazioni comportanti rischi per il Banco nei limiti della propria competenza, nonchè l'assunzione di servizi di cassa di enti pubblici e di enti morali;

6) adottare, per la materia del personale, tutti i provvedimenti non espressamente demandati agli organi amministrativi; provvedere alle assunzioni del personale delle categorie minori con l'osservanza delle disposizioni relative alle categorie privilegiate, e del personale con contratto a tempo determinato di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

7) accordare al personale, per giustificati motivi di famiglia o per gravi motivi di indole privata, periodi di congedo di durata fino ad un mese, determinando se e in quale misura debba essere corrisposto il trattamento economico;

8) delegare, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 34, in via continuativa o temporanea, la facoltà di firma in nome del Banco ai sostituti dei direttori degli uffici e servizi centrali e delle sedi e filiali, e a coloro che li coadiuvano, come pure ai preposti alle agenzie e ai loro sostituti.

Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni sia presso la direzione generale che presso le dipendenze, o per particolari esigenze, il direttore generale può inoltre delegare la firma, sempre agli effetti e nei limiti di cui all'art. 34, ad altri dirigenti, funzionari o impiegati, e può rilasciare procura speciale a dipendenti aventi dette qualifiche per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti;

9) ordinare verifiche, ispezioni ed inchieste presso tutti i servizi e le dipendenze;

10) deliberare sulle richieste di locazione e di affitto di beni immobili del Banco;

11) autorizzare, nei limiti della propria competenza, cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità;

12) autorizzare, nei limiti della propria competenza, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi, e cancellazioni di trascrizione a favore del Banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro analogo atto e formalità conseguente, quando i crediti risultino tutt'ora in essere, esonerando da responsabilità i competenti uffici pubblici;

13) consentire, esonerando da responsabilità i competenti uffici pubblici, la cancellazione di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni a favore del Banco, surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro atto e formalità conseguente, quando il credito del Banco sia integralmente estinto: tali competenze il direttore generale può delegare, oltre che ai vice direttori generali e ai direttori centrali ai sensi del successivo art. 30, anche ai direttori delle sedi e filiali per operazioni rispettive, determinando nel provvedimento di delega i limiti delle competenze stesse;

14) autorizzare, nei limiti della propria competenza, le spese e le erogazioni di cui all'art. 36, n. 2;

15) disporre il pagamento di spese giudiziarie alle controparti in caso di soccombenza o di rinunzia;

16) esercitare ogni altra attribuzione inerente all'ordinaria amministrazione dell'istituto, come pure derivante da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonchè dai regolamenti interni, e dalla delega del consiglio di amministrazione e del presidente.

I provvedimenti del direttore generale nelle materie di cui ai par. 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), 14) sono inseriti, in ordine cronologico, in appositi libri da tenere a disposizione degli organi amministrativi, del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza.

Art. 29. — Nel caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore generale e, nel caso di assenza o impedimento anche del vice direttore generale, da un direttore di ufficio centrale in conformità alla designazione effettuata dal consiglio di amministrazione su proposta dello stesso direttore generale.

Se siano stati nominati due vice direttori generali, il direttore generale è sostituito:

dal vice direttore generale avente maggiore anzianità nella nomina, e nel caso di assenza o impedimento anche di questi, dal secondo vice direttore generale;

nel caso di assenza di entrambi i vice direttori generali, da un direttore di ufficio centrale come sopra designato.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 30. — Il direttore generale può delegare, temporaneamente o stabilmente, ai vice direttori generali ed ai direttori centrali alcune delle proprie facoltà, determinando nei rispettivi provvedimenti i limiti dei poteri conferiti.

I direttori degli uffici centrali possono, con apposito provvedimento da adottarsi all'inizio di ogni anno, delegare parte delle proprie facoltà deliberatorie in materia di rischi a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, di grado non inferiore a vice direttore.

TITOLO V
DIPENDENZE

Art. 33. — Gli uffici di rappresentanza, le sedi e le filiali dipendono dalla direzione generale.

Le agenzie e gli sportelli stagionali sono posti alla dipendenza di una sede o filiale.

Gli uffici di rappresentanza, le sedi e le filiali sono retti da un direttore. Nelle agenzie il preposto assume la denominazione di agente.

I direttori e gli agenti sono responsabili nei confronti del direttore generale della gestione delle rispettive dipendenze loro affidate per gli scopi e i fini dell'ente, sotto la vigilanza della direzione generale e in conformità alle norme generali e particolari emanate dagli organi dell'istituto.

In caso di assenza o impedimento dei preposti agli uffici e alle dipendenze, ne fanno le veci i sostituti, designati dal direttore generale.

I direttori degli uffici, delle sedi e filiali sono coadiuvati da altri dipendenti pure designati dal direttore generale.

Le direzioni, in virtù del rapporto organico, in base al quale sono istituite, e usando della firma in osservanza delle prescrizioni del successivo art. 34 e norme da esso richiamate, e sempre entro i limiti determinati dai competenti organi, rappresentano verso i terzi i rispettivi uffici, sedi e filiali, per gli affari ad essi inerenti.

I direttori delle sedi e filiali possono, con apposito provvedimento da adottarsi all'inizio di ogni anno, delegare parte delle proprie facoltà deliberatorie in materia di rischi a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono ed ai preposti alle agenzie dipendenti.

Le direzioni delle sedi e filiali possono provvedere in caso di urgenza a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali necessari alla tutela degli interessi del Banco, rilasciando all'occorrenza i necessari mandati ad avvocati e procuratori e riferendone subito al direttore generale, perchè ne informi il presidente.

Con le debite autorizzazioni promuovono altresì le azioni giudiziarie per gli affari delle dipendenze medesime.

TITOLO VI
FACOLTA' DI FIRMA

Art. 34. — La facoltà di firma in nome del Banco di Sardegna, oltre che al presidente o a chi lo sostituisce a norma dell'art. 17, spetta:

singolarmente:

per la direzione generale, per gli uffici di rappresentanza e per tutte le dipendenze:

a) al direttore generale;

b) in caso di sua assenza o impedimento, a coloro che lo sostituiscono ai sensi dell'art. 29;

c) pure singolarmente, nei limiti della procura, al procuratore speciale che sia stato incaricato, espressamente a firma singola, per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti, a norma dell'art. 28, n. 8 ultima parte;

congiuntamente, nei limiti dei poteri per ciascuno fissati:

per la direzione generale, ai preposti agli uffici e servizi centrali, e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati o delegati alla firma abbinata, rispettivamente, dal comitato esecutivo ai sensi dell'art. 22, n. 11 e dal direttore generale ai sensi dell'art. 28, n. 8, per gli atti della direzione generale, nonchè ai procuratori speciali di cui allo stesso art. 28, n. 8, ultima parte, che non siano espressamente autorizzati alla firma singola;

per gli uffici di rappresentanze, e per le sedi, filiali e agenzie, ai direttori o preposti, ed a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati o delegati alla firma abbinata, rispettivamente dal comitato esecutivo ai sensi dell'art. 22, n. 11, e dal direttore generale ai sensi dell'art. 28, n. 8.

La facoltà di firma congiunta può essere estesa dall'organo a cui spetta di conferirla o delegarla anche ad uffici e dipendenze diversi da quelli presso cui deve essere normalmente esercitata.

Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il comitato esecutivo ed il direttore generale possono, rispettivamente, autorizzare e delegare la firma singola presso la direzione generale e presso gli uffici di rappresentanza per gli atti di ordinaria amministrazione della natura e nei limiti determinati dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 16, n. 6.

Per particolari situazioni o necessità, può essere, dall'organo a cui compete, autorizzata o delegata la firma singola presso filiali o agenzie, esclusivamente per gli atti, nei limiti e con le modalità fissati nel provvedimento di autorizzazione o delega, depositato e reso pubblico nei modi di legge.

Al personale di cassa compete la facoltà di quietanzare a firma singola gli assegni e le cambiali e di firmare i documenti e i recapiti di cassa presso le dipendenze cui sono addetti.

In tutti i casi sopra previsti la firma è legalmente impegnativa in quanto apposta nella legittima rappresentanza, nell'interesse e sotto la denominazione del Banco di Sardegna.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(1032)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Revoca, alla ditta Laboratorio chimico partenopeo della autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 527 in data 3 aprile 1956 la ditta Laboratorio chimico partenopeo fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Napoli, via S. Gregorio Armeno, 21, specialità medicinali, limitatamente alla preparazione di sciroppo, polveri come tali, candelette e ovuli;

Atteso che dalle ispezioni tecniche effettuate in data 22 marzo 1971 e 9 ottobre 1972 sono emerse l'estrema disorganizzazione, l'insufficienza e l'inadeguatezza della officina farmaceutica sia dal punto di vista igienico che strutturale;

Ritenuto che nella fattispecie sussistono i requisiti per la revoca della autorizzazione alla produzione rilasciata alla officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 470;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico partenopeo l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via S. Gregorio Armeno, 21, concessa con decreto A.C.I.S. n. 527 in data 3 aprile 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1094)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Revoca alla ditta Cyanamid Italia, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nella officina farmaceutica sita in Catania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2668 in data 5 novembre 1959 la ditta Cyanamid Italia fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Catania, viale Libertà n. 137, specialità medicinali e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 2 agosto 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto gli articoli 181 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Cyanamid Italia su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina sita in Catania, viale Libertà n. 137 concessa con decreto ministeriale n. 2668 del 5 novembre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Catania è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1091)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Revoca alla ditta Chimical S.r.l. dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 673 in data 20 agosto 1956 la ditta Chimical S.r.l. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Giacomo Leopardi n. 255, preparati galenici limitatamente alle preparazioni in fiale, sciroppo, pomate e polveri;

Vista la lettera in data 15 novembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata.

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Chimical S.r.l. l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Giacomo Leopardi n. 255, concessa con decreto A.C.I.S. n. 673 in data 20 agosto 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1095)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Revoca, su rinuncia, alla ditta dott. Formenti dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Baranzate di Bollate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4024 in data 2 settembre 1965 la ditta dott. Formenti fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Baranzate di Bollate (Milano), via Aquileia n. 1, prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera in data 10 novembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta dott. Formenti l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Baranzate di Bollate (Milano), via Aquileia n. 1, concessa con decreto ministeriale n. 4024 in data 2 settembre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Revoca, alla ditta Guglielmo Pearson S.r.l. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, nella officina farmaceutica sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2979 in data 31 luglio 1962 la ditta Guglielmo Pearson S.r.l. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Buranello, 1/14, la specialità medicinale chimica « Linimento M » ad uso veterinario;

Vista la lettera in data 27 novembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il Regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Guglielmo Pearson S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Buranello, 1/14, concessa con decreto ministeriale n. 2979 in data 31 luglio 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1973.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulate con lettera 2 gennaio 1973, n. 17/1021;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova, per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Cerino Canova dott. Virgilio;
2. Bosch rag. Gaetano;
3. Gasparini dott. Mario;
4. Lagostena dott. Silvio;
5. Molinari dott. Rino;
6. Silva dott. Alfonso;
7. Tobino dott. Luigi.

Membri supplenti:

1. Castagnino dott. Gian Piero;
2. Delle Piane cav. Giuseppe;
3. Tuo dott. Tullio Piero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1973.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulate con lettera n. 1241 del 5 gennaio 1973;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino, per lo anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Lasorsa dott. Primiano;
2. Casalegno dott. Guerino;
3. Berruto Francesco;
4. Borello rag. Francesco;
5. Governa dott. Luigi;
6. Nosetti rag. Leonardo;
7. Taverna Giuseppe.

Membri supplenti:

1. Durbiano Ettore;
2. Nobili rag. Carlo;
3. Occhietti dott. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(1099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta in liquidazione coatta amministrativa a continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Con decreto ministeriale addì 20 gennaio 1973 il commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Aosta, rag. Aldo Versino, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, a continuare fino al 30 giugno 1973 l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

(1041)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di nuovo esplosivo da mina denominato « Dolomite » in sigla « DOL »

Con decreto ministeriale n. 10.02021 del 15 gennaio 1973 il nuovo esplosivo da mina denominato « Dolomite » in sigla « Dol », che la società Pravisani esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento di Sequals, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dello impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(969)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.736.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2495)

Autorizzazione al comune di Casaletto Vaprio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Casaletto Vaprio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2496)

Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.772.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2497)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.989.156, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2498)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.802.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2499)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.741.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2500)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Cella Dati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.871.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2501)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.807.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2502)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.614.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2503)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.315.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2504)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.576.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2505)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Dinami (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.027.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2506)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Derovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.522.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2507)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.144.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2508)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.908.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2509)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.020.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2510)

Autorizzazione al comune di Formigara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Formigara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2511)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Fiesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.290.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2512)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Filandari (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.590.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2513)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.939.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2514)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.720.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2515)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Falerna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.622.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2516)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Francica (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.998.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2517)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.111.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2518)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.454.536 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2519)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Genivolta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.393.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2520)

Autorizzazione al comune di Gabbioneta Binanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.138.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2521)

Autorizzazione al comune di Gussola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Gussola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2522)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.412.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2523)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2524)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Isola Dovarese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.361.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2525)

Autorizzazione al comune di Moscazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Moscazzano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2526)

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Malagnino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.664.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2527)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.889.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2528)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.631.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2529)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.246.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2530)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.772.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2531)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.398.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2532)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Pieranica (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.809.002, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2533)

Autorizzazione al comune di Pianengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Pianengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.309.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2535)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Quintano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.336.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.114.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2537)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.812.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Ripalta Arpina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.045.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2539)

Autorizzazione al comune di Ricengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Ricengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.368.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2540)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.632.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2541)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.309.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2542)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.268.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2543)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ravara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Scandolara Ravara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2544)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di San Martino del Lago (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.757.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2545)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.763.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2546)

Autorizzazione al comune di Torlino Vimercati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Torlino Vimercati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2547)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Ticengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.833.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.418.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2549)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2550)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1973, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.693.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	571 —	571 —	569,70	571 —	569,50	569,10	570,90	571 —	—	571 —
Dollaro canadese	573,60	573,60	573,80	573,60	572 —	573,85	573 —	573,60	—	573,60
Franco svizzero	175,97	175,97	176,25	175,97	175,50	175,65	176,10	175,97	—	175,97
Corona danese	91,73	91,73	91,55	91,73	90,10	91,10	91,55	91,73	—	91,73
Corona norvegese	95,18	95,18	95,20	95,18	94,30	94,80	95,05	95,18	—	95,18
Corona svedese	128,15	128,15	127,50	128,15	126,40	127,70	128,12	128,15	—	128,15
Fiorino olandese	198,73	198,73	198,20	198,73	198 —	198,30	198,55	198,73	—	198,73
Franco belga	14,3410	14,341	14,30	14,341	14,30	14,35	14,345	14,3410	—	14,34
Franco francese	124,855	124,855	124,90	124,855	125,50	124,95	124,80	124,855	—	124,85
Lira sterlina	1408 —	1408 —	1409 —	1408 —	1405,50	1406,40	1407,50	1408 —	—	1408 —
Marco germanico	198,50	198,50	199,10	198,50	198 —	198,10	198,45	198,50	—	198,58
Scellino austriaco	27,50	27,50	27,45	27,50	26,80	27,40	27,52	27,50	—	27,50
Escudo portoghese	22,80	22,80	22,55	22,80	22,50	22,58	22,755	22,80	—	22,80
Peseta spagnola	9,74	9,74	9,80	9,74	9,60	9,76	8,7425	9,74	—	9,74
Yen giapponese	2,1675	2,1675	2,165	2,1675	2,19	2,60	2,155	2,1675	—	2,16

Media dei titoli del 27 febbraio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,675
» 5 % (Ricostruzione)	95,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,75
» 5 % (Città di Trieste)	94,15
» 5 % (Beni esteri)	93,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,725
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,425
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	570,95
Dollaro canadese	573,30
Franco svizzero	176,035
Corona danese	91,64
Corona norvegese	95,115
Corona svedese	128,135
Fiorino olandese	198,64
Franco belga	14,343
Franco francese	124,827
Lira sterlina	1407,75
Marco germanico	198,475
Scellino austriaco	27,51
Escudo portoghese	22,777
Peseta spagnola	9,741
Yen giapponese	2,161

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Antonino Pandolfo, nato a Palermo il 2 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 15 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(850)

Il dott. Francesco Profeta, nato a Palermo il 16 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 19 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(851)

La dott.ssa Maria Alice Panzera, nata a Roma il 24 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Roma in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(852)

Il dott. Tomaso Palmisano, nato a Rocchetta S. Antonio (Foggia) il 14 maggio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 1° giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(853)

Il dott. Luciano Bossi, nato a Milano il 9 marzo 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 12 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(854)

Il dott. Renato Doglio, nato a Torino il 25 giugno 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 19 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(855)

La dott.ssa Marisa Pelloncini, nata a Zara il 25 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Bologna in data 25 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(856)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 752-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Grossi Mirco, con sede in Valenza (Alessandria), via Cunietti n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 752-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(996)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 675-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ferraris Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 77, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 675-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(997)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1635-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Maragno Livio, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 27, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1635-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(998)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1972 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1972 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Giovanni Battista De Battistini.

(1042)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di Segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio personale dello

istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

10) la lingua straniera, oltre l'inglese, di cui al successivo art. 4, prevista per la seconda prova scritta e per il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1. — Svolgimento di un tema di cultura generale con particolare riguardo ai principali sviluppi delle scienze dal Rinascimento ai giorni nostri;

2. — *a*) Compilazione in lingua inglese di una lettera o di un breve rapporto o del riassunto di un brano assegnato.

E' ammesso l'uso del dizionario;

b) traduzione di un brano di argomento scientifico dal francese o dal tedesco a scelta del candidato.

E' ammesso l'uso del dizionario.

B) *Colloquio*:

Gli argomenti delle prove scritte, compresa una breve conversione nelle due lingue straniere.

Nozioni di biblioteconomia.

Compiti ed organizzazione dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 10 e 11 aprile 1973, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) ed i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera d) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta,

che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorrere;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello Stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a segretario nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 25

(648)

Concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 284, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 5 Sanità, foglio n. 266, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per esami ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, sono attualmente disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio od in scienze politiche, conseguito in una Università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computabili tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà de lservizio prestato presso Università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi pero assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482.

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio personale dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4 nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e costituzionale.

B) *Colloquio*:

le materie delle prove scritte;
amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
nozioni di diritto penale;
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;
lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 4 e 5 maggio 1973, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1943, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7) lettera D) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 22

(647)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario di 2ª classe addetto agli uffici di igiene e sanità del comune di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2515 in data 30 marzo 1972 con il quale venne indetto il pubblico concorso a due posti di veterinario di 2ª classe addetto agli uffici di igiene e sanità del comune di Torino;

Visto il decreto n. 50/1783 in data 26 novembre 1972 del medico provinciale, con il quale il prof. Cesare Ginanni, veterinario capo ripartizione dell'ufficio veterinario del comune di Torino, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal locale ordine dei medici veterinari;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 della legge 10 giugno 1955, n. 854 che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 30 marzo 1972, n. 2515, per il conferimento di due posti di veterinario di 2ª classe addetto agli uffici di igiene e sanità del comune di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Di Giovine dott. Antonio, funzionario della prefettura di Torino;

Monti prof. Franco, titolare della cattedra di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Ginanni prof. Cesare, veterinario capo ripartizione del comune di Torino.

Segretario:

Falanga dott. Liborio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza, 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Torino, dell'ufficio del veterinario provinciale di Torino e del comune interessato.

Torino, addì 11 gennaio 1973

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(1049)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.